Sonderdruck aus

KANON

DIE KIRCHE UND DIE KIRCHEN
AUTONOMIE UND AUTOKEPHALIE
2. Teil

V

JAHRBUCH DER GESELLSCHAFT FÜR DAS
RECHT DER OSTKIRCHEN

Verlag des Verbandes der wissenschaftlichen
Gesellschaften Österreichs

WIEN 1981

L'EMERGERE DI CHIESE AUTONOME ED I PRINCIPI REGOLATORI PER LA LORO GENESI

MICHEL BREYDY

Colònia

Nell'ambito di una ripresa delle norme canoniche alla luce del *Thesaurus legum et regularum* della Chiesa Antica, come alla luce dell'aggiornamento auspicato, mi propongo di rilevare in questa inchiesta retrospettiva, i dati principali per una strutturazione giuridico-canonica della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, prendendo ad esempio precisamente l'emergere legittimo di *chiese autonome* nella religione cristiana.

1. Premesse ambientali del tema „autonomia cristiano-ecclesiale"

Scosso il sistema autoritario e giuridico-canonico dal pensiero ecclesiale, risvegliata la primitiva *Parrhaesia* dei cristiani-laici come all'epoca apostolica e post-apostolica, gli addetti al cristianesimo diventano oggigiorno sempre più consapevoli di essere *uomini e fedeli*, cioè soci di una comunità e organi di una collettività che emerge precisamente dal fatto della strutturazione e inserimento di costoro in un ordinamento sociale ove l'esigenza del *dominio riservato della coscienza con le sue immediate sequele* diventa un postulato primordiale.

La gioia di sentirsi capace di pensare e decidere da sè, congiugata con il senso di liberazione dai sistemi autoritari, religiosi come politici, sempre dettati *a tertio quodam ignoto* vel innominato aut impersonnificato, aveva causato finora certi rischi tanto per coloro che con animo pigro si avventuravano in dichiarazioni reazionarie, assumendo posizioni esagerate ed inesatte senza darsi la pena di rifletterci più a fondo, come anche per coloro che dovuto ad una religiosità troppo primitiva o semplicista preferivano il chaos di una rigidezza ferrea, anche se ingiusta od erronea, purchè si salvaguardino gli interessi che esige il ghetto spirituale in cui si sono rinchiusi ed isolati!

Per costoro, il Vangelo della Verità, dell'Amore e della Parrhaesia del singolo uomo diventato figlio di Dio, cioè di quella famigliarità audace di chi ha creduto in Cristo, questo Vangelo si è tramutato in canoni e prescrizioni da una parte, e dall'altra in attitudini soggettive di legalismo, autocrazia e salvaguardia ad ogni costo dei privilegi, poteri e prestigio politico acquistati attraverso una collaborazione ormai più che secolare con l'ordinamento statale di determinate societá etniche del bacino mediterraneo.

Il tutto si riassume in questa parafrasi che troviamo nel libro detto Medicina Spiritualis (Vat. Syr. 134 et alibi) della conclusione del libro VIII delle Costituzioni Apostoliche:

„Ciò che vi è stato ordinato o Vescovi, Patriarchi e Archierei da parte di

Clemente (negli otto libri dei Canoni) non deve essere portato a conoscenza del pubblico dei fedeli, perchè contengono delle leggi e prescrizioni che soltanto gli Archierei possono conoscere.

E voi, fedeli tutti, ricevete (accettate) le nostre parole e perscrizioni, poichè sono dallo Spirito Santo. Il Signore vivificante ci ha ispirato, e noi ve lo abbiamo imposto . . ."[1].

La messa in pratica di questa mentalità non sempre cosi apertamente espressa nei manuali di Diritto Canonico ha spinto il nostro Professore Gabrio Lombardi ad emettere questo giudizio, valevole non solo per i cristiani dell'Italia:

„Tutto questo ha finito per presentare alle coscienze un cristianesimo mortificato, perchè sacrificato nel suo respiro. Circosritto prevalentemente ai problemi di morale individuale, il cristianesimo degli Italiani della prima metà dell'Ottocento ha ignorato la carica di socialità che é nel Vangelo . . ."[2].

Ora, questa socialità del Vangelo è proprio la vera ragione che ci permette in questo studio di chiarire un elemento di importanza considerevole nella problematica orizzontale dell'ordinamento giuridico dei fedeli in „una Chiesa" rispettivamente in „molte Chiese".

Come noi le intendiamo, queste riflessioni dovrebbero costituire un raggio illuminatore dei piani fondazionali della Chiesa Universale, che sia di aiuto per una reciproca comprensione tra le chiese anteriormente emerse, e di auspicio per l'erezione ordinata, cioè legittima e regolare di altre Chiese particolari in futuro, senza nuocere in alcun modo all'unità nella santità e nella buona disciplina.

L'ipotesi congetturale che queste osservaioni vengano da certuni abusivamente adoperate per giustificare scismi o ramificazioni eretiche dentro o fuori della societè dei fedeli di Cristo è semplicemente da disprezzare in questo ambito congressuale. È infatti pacifico, che non possiamo volere di una giurisprudenza mortificata, poichè in fondo vogliamo solo di una giurisprudenza teologicamente responsabile, cioè giustificabile in un'atmosfera di libertà e di onestà, di una giurisprudenza dunque vitale ed attiva, capace non solo di svolgere un *jus conditum* e commentarlo tecnicamente, ma sopratutto di prevedere anche un *jus condendum*, come di ristorare un *jus antiquum*, se questo risultasse necessario.

2. *Considerazioni basiche per la genesi di Chiese autonome*

La Chiesa quale *ordinamento giuridico* tra individui concreti e conosciuti non è, nè può essere *un mistero*. Ma la Chiesa, considerata nella sua nascita iniziale, quale relazione tra un'anima singola e Cristo, diventa un mistero. Ciò vuol dire che la Chiesa è un *mistero risultante*.

[1] Il testo arabo si legge nei differenti Codici conservati dell'opera detta „Medicina Spiritualis": Vat. Syr. 134, fol. 97r Borg. Arabo 137, fol. 94, Bonn, Arab. So 27 fol. 221r.
Il tutto però corrisponde ad una versione – amplificata? – del § 85 con il quale si conchiude il libro VIII, 47 delle Constitutiones Apostolorum, edit. Funk, p. 593: Et constitutiones vobis episcopis per me Clementem octo libris nuncupatae, quas non oportet inter omnes divulgare ob mystica, quae in eis sunt, (et Acta nostra Apostolorum)."

[2] Cfr. G. *Lombardi*, La Croce nella città, 1957, p. 22–25.

Cristo da una parte e l'anima fedele dall' altra sono due realtà concrete da prendere però binominalmente:

Cristo come Dio e como Uomo Salvatore, ed il singolo fedele come a) anima individua vivificata dal Cristo al quale si è donata, b) come tralcio tagliato da una massa che si chiama un popolo determinato, una tribù oppure semplicemente una famiglia umana. Quest'aspetto del fedele cristiano singolo, ma pure radicato in una popolazione, non dovrebbe essere tralasciato quando si voglia analizzare correttamente il significato esistenziale della Chiesa cristiana. Chiamiamolo dunque aspetto etnologico, aggiungendolo all'aspetto individuale del singolo fedele.

Molte legittime conclusioni verrebbero dedotte da questa prospettiva, al grande vantaggio dell'ecumenismo, della teologia della Chiesa, ma anche a favore di un *„aequum jus canonicum"*. Una di queste deduzioni sarebbe la seguente:

Quando i diritti del singolo individuo vanno perduti, oppure legittimamente sospesi, quelli che gli provengono dalla sua appartenenza etnologico-umana non possono essergli lecitamente soppressi.

Quando un fedele pecca o prende un attegiamento scismatico, non per questo gli si dovrebbero negare il rispetto ed i favori che spettano a lui come *tralcio* di una Chiesa particolare che gode come tale di quel rispetto e di quei favori che gli appartengono per il fatto di essere una collettività riunita in Cristo.

Rispetto, diritti e favori sono da comprendersi concretamente nell'ambito degli elementi sacramentali del Cristianesimo, ai quali dovrebbe subbordinarsi in linea di principio ogni altro elemento giurisdizionale[3].

Impostato cosi l'ordinamento dei fattori costituenti la Chiesa, ci consta almeno storicamente che Gesucristo incominciò dapprima a parlare alle singole anime, ai singoli cuori ad alle singole coscienze. Poi, ma più tardi, di questi da Lui diletti, e da parte loro diventatigli amorosi, ne fece la Chiesa primitiva, dando loro la *Vita nuova* che predicava per l'uomo integrale, cioè come *anima*, come *corpo* e come *tralcio* di un popolo.

La religione cristiana, se c'ha una nota tipica e caratteristica, in confronto con le altre religioni, sarà proprio quella di essere una religione dove tutto è concentrato e basato fondamentalmente sulla consapevolezza degli atti proprii della persona umana (tanto intellettuali come volontari), e sulla coscienza dell'individuo: sempre che risulti che queste due cose corrispondino a verità nello „homo interior".

[3] Védasi in questo senso C. G. *Fürst*, Jurisdiktion und Communio ecclesiastica, in: Atti del Congresso Inter. di Diritto Canonico, Milano – Giuffrè ed. 1972, pp. 671–686 praes. 685: „Auf dieser Basis aufbauend wäre es zu begrüßen, wenn in der *ökumenischen* Gesetzgebung gerade dort, wo es um Fragen der Jurisdiktion geht, die bisher starre Unterscheidung zwischen Ost und West aufgegeben werden könnte und das einzig entscheidende Kriterium – kirchliche Gemeinschaften *mit* aposotlischer Sukzession, gültiger Weihe und gültigen Sakramenten einerseits und kirchliche Gemeinschaften *ohne* apostolische Sukzession, ohne gültige Weihe und ohne gültige Sakramente andererseits – mehr beachtet würde.
Auf dieser Basis aufbauend wäre es aber auch zu begrüßen, wenn das juristische Element der Jurisdiktion gegenüber dem sakramentalen Element zurückgedrängt werden könnte."

3. *Un principio autentico per la legittimazione teologico canonica dell'autonomia di Chiese locali*

Nella condotta della Chiesa Universale, anteriore all'epoca decretista medievale, della quale scriveva Ruggero Bacon che „ivi sovrabbondava la superfluità del diritto civile"[4], rintracciamo un principio di *Jus antiquum* che renderebbe concepibile per le menti dei canonisti contemporanei la legittimità di una proliferazione eventuale di Chiese particolari-autonome – nel senso sopraindicato.

Intendiamo per *chiesa particolare* quella che si costituisce pacificamente attraverso le circostanze storiche ed il fatto compiuto, oppure anche in occasione di movimenti reazionarii dovuti a polemiche, guerre di religione, scismi interni o persecuzioni devastatrici ab extra.

In questa prospettiva, la chiesa particolare-autonoma, è quella che consapevolmente (in futuro) oppure inavvertitamente (come nel passato dei 7 primi secoli) si impegna di promuovere il dominio riservato dell'individuo fedele e delle sue esigenze etnologiche dentro del marchio del patrimonio sostanziale (fede e sacramenti) indispensabile in una *Chiesa cristiana*.

Ed ecco che ritroviamo compendiati tutti questi elementi e requisiti nella lettera di Papa Martino I (651 AD) al suo delegato pontificio ad Amman – Filadelfia, in occasione della spontanea ricostituzione autonoma delle Chiese particolari di Gerusalemme e di Antiochia dopo l'invasione araba:

> „... propter angustias temporis nostri, et pressuram gentium: Ne usque in finem in illis partibus deficiat sacerdotalis decoris eximius ordo; ac ne inde de cetero nostrae religionis magnum ac venerandum misterium ignoretur; Si jam non sit sacerdos et sacrificium aut spirituale libamen ... cujus rei gratia, hortamur canonem observari in iis qui praeter mentem ac scientiam seipsos elegerunt vel electi sunt in patriarchia beatae memoriae Sophronii. Qui sane ante ipsius patriarchiam vel post decessum in Domino a quibusdam non convenienter electi sunt, propter angustiam (ut dictum est) temporis, vel quod eius copia non esset, qui iudicio adhibito sive juxta canones eligere deberet vel permittere: tales datis scriptis libellis (= Professio fidei?) confirmari mandamus, nullatenus inde canoni praejudicio facto. Novit enim canon afflictorum temporum persecutionibus veniam tribuere[5].

I motivi giustificativi – per la derogazione del canone motu proprio ossia per via autonoma – qui sopra allegati, sembrano abbastanza propagati nelle Chiese dell'Oriente, giacché ne fa fede il canone sequente del Concilio di Seleucia dell'anno 410:

„E se vi fossero villaggi ove manchino Bnai Qyomo dai quali si possa fare preti, Egli (= il vescovo) scelga fratelli dai monasteri e chiese sotto il suo potere e ne faccia (= Preti). E non tralasci Chiese e Monasteri senza preti, affinchè gli altari ed i santi tempi non diventino deserti e rimangano senza servizio (liturgico), soprattutto affinchè non vi siano cristiani di nome, mentre i (loro) atti sono come dei pagani, perchè non hanno pastori."[6]

Gli autori di questo canone sono Maruta di Maipherkat (= Miapharkin o Martyropolis) ed il Catholicos (patriarca) di Seleucia-Ctesiphon, ambedue presidenti del menzionato Concilio e responsabili in prima linea delle Chiese e cristiani di Persia e Diarbakr (= Sud-Est della Turchia).

Il punto più importante in questi testi, non è tanto la derogazione autonoma in casu, quanto il principio giustificativo addotto nei due casi.

Quanto alle Chiese di Gerusalemme e di Antiochia, già riconosciute anteriormente come sedi patriarcali, esse possono prendersi ad esempio per una iniziativa che confirma il fatto della loro autonomia, cioè nel darsi in tempo opportuno un patriarca che ricapitolasse in sè l'autonomia necessaria per la Chiesa correspondente. Nei due patriarchi si impersonificava quella autorità di per sè unificatrice proveniente per successione apostolica da coloro che già all'epoca di S. Paolo erano considerati „columnae Ecclesiae"[7].

La lingua materna, i costumi locali, i riti conformi alla *mens populi* nella regione sono certamente occasioni circostanziali per la genesi e strutturazione di quelle Chiese autonome. Ma l'autonomia stessa radica ed emerge dai diritti primordiali della Chiesa minuscola costituita da un'anima fedele e Cristo, e che esige che il „grande e venerando mistero" gli venga ad ogni costo garantito attraverso la presenza in loco del *prete e pastore*.

L'autonomia nella Chiesa particolare è di per sè una garanzia per il rispetto dovuto all'individuo singolo nella religione cristiana, perchè gli deve assicurare qualunque siano gli impedimenti e le circostanze avverse i suoi diritti sostenziali in materia di fede e di sacramenti.

L'unità nella pace, come l'unanimità nel „digne Evangelio conversandum" (Philip. 1, 27) servono innanzitutto per la „salvezza individuale", e soltanto per via di conseguenza possono rendere onore a Cristo ed al suo Vangelo.

---

[4] Cfr. R. *Bacon*, Epist. ad Clementem Pp. IV, 1267 AD: „Nunc principaliter tractatur et exponitur et concordatur (= jus sacrum) per jus civile. Si ius canonicum purgaretur a superfluitate iuris civilis et regularetur per theologiam, tunc Ecclesiae regimen fieret gloriose et secundum eius propriam dignitatem ..." Cfr. etiam op. meum, Le Concept du Sacerdoce, Beyrouth 1964, pp. 76–77.

[5] Cfr. *Mansi*, Collectio Conciliorum X, col. 806–810: Epistula Martini Pp. I ad Johannem Episcopum Philadelphiae.

[6] Cfr. J. B. *Chabot*, Synodicon Orientale, Paris 1902, et A. *Vööbus*, Syriac and Arabic documents regarding legislation relative to syrian asceticism, Stockholm 1960, pp. 120–121 (so-called Canons of Maruta) can. 25 n. 7. Ecco il testo originale:

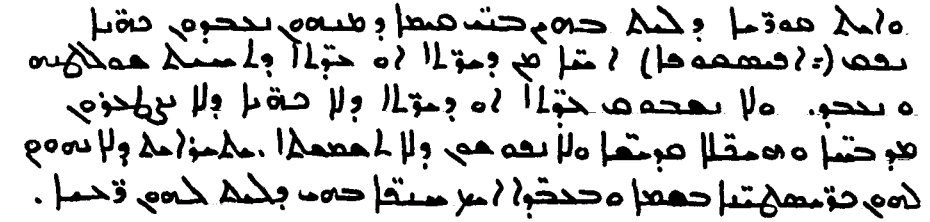

[7] Cfr. Ep. ad Galat. 2, 9: Jacobus et Cephas et Joannes qui videbantur columnae (= stuloi) esse. Item I Timot. 3, 15. Védasi a proposito M. *Breydy*, El decreto conciliar Orientalium Ecclesiarum, Meditacion y commentario, in: Rev. Esp. de Derecho Canonico 21 (1966), pp. 295–311.

Ed è forse in questo senso che sarebbe meglio interpretare le parole del Decreto Ad Gentes ove si riferisce alle Chiese particolari:

„Ipsae (Ecclesiae novellae in Christo) e suorum populorum consuetudines et traditionibus, sapientia et doctrina, artibus et disciplinis, ea omnia mutuantur quae ad Gloriam Creatoris confitendam, ad Gratiam Salvatoris illustrandam et ad Vitam christianam rite ordinandam conferre possunt"[8].

Nell'amara realtà però, le circostanze umano-politiche hanno trasformato l'istituto „Chiesa autonoma" in un ambiente dove le persone individue perdono ogni *valore ecclesiastico*, e diventano strumenti od oggetti (subdit – subordinati?!) per il conseguimento di finalità e scopi estranei al concetto *„Chiesa"*. In questo caso l'autonomia locale come la decentralizzazione non sono più a vantaggio delle persone singole in quanto fedeli, ma tanto l'una come l'altra si traduce in un abusivo potere incontrollato dal cento, oppure dalla cima, ed impossibile a frenare da parte dei soggetti, senza ricorrere a mezzi violenti o scandalosi.

D'altronde, la collegialità tanto promossa nel Concilio Vaticano II, se la consideriamo in un senso completo, significa certamente una relazione verso una Cima centralizzante, pero suppone essenzialmente una individuazione multiple in direzione della base, senza la quale non vi sarebbe neanche per ipotesi la possibilità di concepire *un Collegio*.

L'individuazione basica non si assicura che attraverso la costituzione di Chiese (particolari) autonome, con la carateristica di avere (o promulgare) una disciplina canonica ad ispirazione individuale, etnica, professionale attorno alle leggi sostanziali in materia di fede e sacramenti.

Per la *collegialità-cima* basterebbe riservare il compito di *promuovere l'unità* e la cattolicità, mentre per *l'individuazione-basica* dovrebbere bastare la santità e l'apostolicità, a condizione di dare a questi due concetti una determinazione piuttosto teologica che tradizionalmente giuridica. Cioè per la santità si deve esigere l'esistenza e la distribuzione dei sacramenti, in particolare quegli del battestimo e dell'Eucaristia, mentre per l'apostolicità basta un sacerdote *in pieno*, un successore di apostoli, un *vescovo-padre*, nel quale l'*eximius ordo sacerdotalis*, accennato tanto da Martino I come da Marutha di Maiferqat, venga assicurato, comunicato e tradotto.

Da non dimenticare che anche il Primato pontificio romano scaturisce e si innesta nell'Archeia del Sacerdozio, e che Pietro faceva bene nel chiamarsi a se stesso compresbyter nella sua Lettera (I Petri 5, 1).

Tutte le altre richieste canoniche possono considerarsi ragionevoli, utili e convenienti, ma non sono basicamente indispensabili a questo proposito, sopratutto se si tratta in fondo di ordinamenti a scopo meramente „politico-ecclesiale", come nel caso dell'infallibilità papale tradotta in pratica in senso di soppiantare l'autorità immediata dei vescovi locali. Questa è infatti la spiegazione officiale data dapprima dal proprio Segretario di Stato di Pio

[8] Cfr. Decretum de Activitate Missionali Ecclesiae, Ad Gentes, § 22 (Cap. III = de Ecclesiis Particularibus), in: S. Oec. Con. Vaticani II Constitutiones, Decreta, Declarationes, Ed. Vaticana 1966, p. 587.
Ibidem Const. Lumen Gentium Cap. II = de Populo Dei, Nr. 13, pp. 116–117.

IX, il cardinale Jacobini, e accolta poi dalla maggioranza dei manuali di teologia e diritto canonico dei Latini[9].

4. *Le funzioni opportune del Diritto Canonico*

Rimettendo così la *congregatio fidelium* con il sacerdotalis decoris eximius *ordo* nella loro congenita prospettiva angolare, la stabilità autonomica della Chiesa dovrebbe provenire non occasionalmente, cioè dalle circostanze politiche, culturali o scismatiche, nè dalla benevolenza dei dirigenti centrali, ma dalla fiducia che dobbiamo avere tutti nello Spirito Santo, e nel „Portae inferi non praevalebunt" (Matt. 16, 18), come nella onestà da supporre in coloro che in quanti fedeli continuano a credere in Gesù e nella sua Chiesa!

Le leggi canoniche, previste dalla sola prudenza umana, non dovrebbere pretendere all'assolutismo, ma piuttosto protendere verso l'adagio ricordato da Martino I: „Novit enim canon . . . veniam tribuere."

Comprendiamo infatti la funzione del Diritto canonico come un s e r v i z i o per il conseguimento pacifico ed ordinato delle finalità di questa *„communitas fidelium peregrinans"*. Non ha pertanto una funzione di governo nel senso di una domazione o di una dominazione: „Non coacte . . . neque dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo" (I Petri 5, 3). La natura strumentale di questo diritto, richiesto al servizio della natura umana per dargli una certa stabilità nella condotta facilita la conformità *edificante*, e la tranquillità interna di coloro che „praeter mentem ac scientiam" non possono nè sono capaci di ripensare ogni passo ed ogni condotta da seguire al livello sociale, in vista di essere sempre „degni del Vangelo".

La Chiesa centrale non può certamente ridursi nè ad una *Chiesa carismatica*, e neppure ad una *Chiesa di diritto*; ma pur esigendo una vita disciplinata si dovrebbe concepire in anticipo ed in linea di principio che:

1: il diritto canonico generale non può non ammettere ed implicare elementi carismatici che sorpassano i suoi canoni attuali (onde il rispetto a priori della iniziativa individuale e particolare);

2: che dentro delle strutture divine della Chiesa debbasi riconoscere ai gruppi locali l'autonomia disciplinare necessaria al loro sviluppo e

[9] Cfr. Lettera-Nota al Nunzio di Madrid del 13 Aprile 1885 in: La Civiltà Cattolica, Ser. 12, Firenze 1885, pp. 364ss.: „Da questa dottrina risulta:
1 che il Pontéfice romano, in virtù del Primato, è il vero pastore e Vescovo della Chiesa Universale;
2 che sempre e in ogni occasione può intervenire con autorità in tutti gli affari di ciascuna Diocesi;
3 che i Vescovi, in tutti gli affari nei quali interviene il Sommo Pontefice, sono obbligati ad obbedire, e a sottomettersi alle sue decisioni. Per conseguenza, affermare che i Vescovi quando trattano di interessi religiosi non devono consultare che la loro propria coscienza, è implicitamente negare l'obbligo di questa subbordinazione gerarchica e dell'obbedienza necessariamente dovuta dai Vescovi alla Santa Sede. Quando essi trattano affari religiosi, i Vescovi devono certamente *consultare* la loro coscienza, ma conformandosi alle prescrizioni del Sommo Pontefice, dalle quali non è loro concesso di sottrarsi."
Cfr. item C. *Mirbt*, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus, Mohr, Tübingen 1924, pp. 465/66 nota 2.

crescenza in Cristo, come requisito delle „persone cristiane riunite in gruppo".

Qui sarebbe da ricordare che i principi regolatori della disciplina canonica riposano maggiormente sopra decisioni elettive o deliberative, che più tardi hanno colorato autonomicamente certi gruppi di fedeli, aiutando alla configurazione delle differenti Chiese locali dell'antichità cristiana[10]. Molte cose per non dire tutto nell'ambito disciplinare pratico potrebbero essere armoniosamente spiegate e canonicamente ammesse, se una Chiesa – sia essa centrale o locale – non pretende un giorno considerare quello che essa scelse per via elettiva una regola assoluta da imporre ad ogni costo, per tutti i tempi futuri e dappertutto nell'Orbe.

Finora le divisioni – autonome e particolaristiche – nella Chiesa erano attribuite a ragioni di fede, conchiudendosi con condanne di ordine eretico o scismatico. Eppure vi sono molte situazioni storiche documentate che ci presentano dei fatti compiuti di chiese particolari-autonome costituite senza provocazioni di ordine dommatico. Tra l'altro ricordiamo la Ciesa Irlandese e quella Maronita, che per essere fondate sull'elemento monacale o per dir meglio sulla iniziativa di gruppi clerico-monacali, si ricollegano assieme sotto questo aspetto della loro genesi.

La Chiesa Mozarabe ha passato alla storia dopo aver servito gli interessi dei fedeli suoi durante quasi un millennio. Lo stesso si dica, servatis servandis, delle Chiese Lugdunense e Milanese o Ambrosiana.

È chiaro che ristrengendomi a questi esempi non escludo dalla mia prospettiva le altre Chiese costituite in altre regioni, nè quelle che disfruttando in futuro della riabilitazione auspicata oppure della legittimità evangelica potrebbero essere anche canonicamente ammesse od anche costituite.

Mi sia pero qui permesso di osservare che trattandosi di autonomia, il fatto di parlare di Diocesi, oppure di aggruppamenti di chiese particolari non può che aumentare la confusione terminologica esistente[11].

Se la Diocesi non comprende effettivamente una regione etnologicamente compatta e tipica, l'autonomia sarebbe un impoverimento della società nella quale si erige, perchè la frantuma. D'altronde le diocesi quali previste dal diritto canonico latino, sono ormai sorpassate, in quanto che assistiamo già a diocesi di tipo non territoriale: castrense, emigrati (diaspora), ed un giorno ci saranno diocesi di lavoratori in terra straniera . . .

D'altronde perchè parlare di aggruppamenti di chiese particolari – Teilkirchlicher Verbände – significando l'istituto di Conferenze episcopali, laddove il termine patriarcato sarebbe il più indicato per questa stessa realtà esistente in Oriente?

Gli aggruppamenti in caso non possono formare una unità autonoma,

[10] Con buone ragioni scriveva A. *Häußling*, OSB, in: Una Sancta 4 (1967), p.312: „Jede Entfaltung ist nämlich zugleich Auswahl; von vielerlei Möglichkeiten, die ursprünglich vorhanden waren, wird jeweils eine den anderen vorgezogen und realisiert. Wer die Geschichte nur mit der Methode der Rückschau erforscht, muß zwangsläufig alles übersehen, was wegen dieser Auswahl die Gegenwart nicht mehr beeinflußt . . . Nicht selten kam nämlich in einigen Kirchen das zur Entfaltung, was in der Entwicklung der anderen Kirchen nicht weitergetragen wurde.

Beide Positionen sind in einem solchen Fall einseitige, aber legitime Fortentwicklungen dessen, was in der alten Kirche angelegt war . . ."

[11] Cfr. K. *Mörsdorf*, Die Autonomie der Ortskirche, in: Archiv f. katholisches Kirchenrecht 138 (1969), pp. 388–405 praes. 391 et 399–405.

perchè mancherebbe loro sempre il capo responsabile, che investirebbe per via diretta ed immediata il potere e l'autorità necessari per il funzionamento utile ed efficace dell'autonomia!

Conclusione

E' molto importante il riconoscere che parlando un linguaggio canonistico in Oriente ed in Occidente, non stiamo infondendo nei nostri termini concetti identici, poichè ci afferriamo a situazioni esistenziali differenti che ognuno poi affronta quotidianamente nella sua Chiesa locale e nel rispettivo „modus vivendi et cogitandi".

Perciò bisognerebbe far astrazione dei paradigmi dell'attuale Diritto canonico latino, come anche della mentalità decretistica del medio Evo europeo. Soltanto cosi potremmo intrapprendere un dialogo fruttuoso con le Chiese autonome non-cattoliche, partendo dalla convinzione pacifica che la Chiesa di Dio si fece dirigere in altri tempi con altri principi giuridici, con altre norme di disciplina sociale e con altre prospettive più vaste, più comprensibili e più adatte alle condizioni umane dell'anima battezzata e del Dio-Uomo.

E' qui infatti che radicano i fondamenti psicologico-evangelici del Cristianesimo, come fù predicato da Gesù missionario: in quel dialogo fra Gesù e l'anima di ogni singolo individuo[12].

Se questa verità fondamentale si offusca in noi, tutta la nostra produzione canonistica ed ecclesiologica verrebbe ridotta ad una semplice apparecchiatura di valore puramente umano, dunque sucettibile di servire un giorno o l'altro i più abbietti abusi di despotismo, di ipocresia, di gregarismo utilitario o di automatica selezione monovisionistica dei candidati tanto alla Chiesa dei laici come a quella dei Gerarchi.

Quest'ultimo abuso consisterebbe nel fatto che nessun candidato potrà mai essere accettato in seminario, in un ordine religioso oppure in un collegiò episcopale, se non è dotato in anticipo delle stesse qualità (o degli stessi vizi) corrispondenti in concavo a quelli in convesso presso i componenti di quelle istituzioni o di quel collegio gerarchico!

Allargando la visione, nessun candidato non cristiano o non cattolico potrà mai trovare una porta di accesso al Cristianesimo rispettivamente al Cattolicesimo, se coloro che ne tengono la rappresentanza gli offrono non già il suo aspetto genuino, ma quello che loro stessi si sono forgiati alla misura delle loro convenienze!

Del resto è inutile ricordare che quelli di fuori vedono in noi gli aspetti del cristianesimo o del cattolicesimo che oggettivamente possono costatare, e non sono disposti per niente a credere alle nostre diceríe e protestazioni di buona fede, di ineccepibile ortodossia, oppure di accettare le scuse ispirate – con molto ritardo – nella debolezza umana!

Confrontati con i molteplici dati di questa problematica, possiamo misurare meglio la nostra responsabilità in quanto canonisti di formulare al più presto e con la migliore tecnica possibile i principi regolatori dell'autonomia ecclesiale, che ho cercato di sbozzare nelle pagine precedenti.

[12] Cfr. Dialogo con la Samaritana, Joh. 4, 7–30, con Marta e Maria Lc 39–42, con Zaccheo Lc. 19, 2–10 etc . . .